

Un test per il Codice privacy

di **Marella Naj-Oleari**

Compressione del diritto alla segretezza delle comunicazioni elettroniche, definizione di «trattamento» dei dati personali, diritti della difesa. Le vicende processuali legate al caso Peppermint (si veda il Sole-24 Ore del 22 maggio e del 18 luglio scorsi) sono diventate una sorta di banco di prova del Codice della privacy, in particolare nelle sezioni in cui si occupa delle materie sopra indicate.

Riassumiamo i fatti: la casa discografica Peppermint ha instaurato una serie di iniziative cautelari avanti Tribunale di Roma per ottenere da alcuni provider i dati di utenti responsabili di condivisione illegale di opere protette. Peppermint, infatti, era riuscita a raccogliere gli indirizzi IP degli utenti, la data e l'ora della connessione senza riuscire però a identificare completamente gli autori degli illeciti. Operazione che può essere svolta dall'internet provider, il solo che, partendo dall'indirizzo IP (numero che individua un utente), la data e l'ora di una connessione, è in grado fornire i dati identificativi dell'utente autore del presunto illecito.

Nell'ordinanza del 1° marzo 2007, il Tribunale aveva ammesso il sacrificio della privacy degli utenti, allorché il trattamento dei dati sia necessario per tutelare un diritto davanti al giudice. Infatti, l'articolo 24 del Dlgs 196/2003 (Codice della privacy) fa salva la possibilità di trattare dati personali in assenza del consenso dell'interessato se il trattamento risulti «strumentale» a far valere un diritto in sede giudiziaria. Successivamente, Peppermint ha adito nuovamente il Tribunale di Roma per ottenere, attraverso due diverse procedure cautelari,

i dati identificativi di altri utenti.

L'intervento del Garante per la privacy è parso poi decisivo per indurre il Tribunale a ribaltare, con due diverse pronunce, la decisione di marzo. In particolare, il Tribunale ha ritenuto il diritto alla segretezza delle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati potrebbe essere compresso solo per finalità strumentali all'accertamento, prevenzione e repressione degli illeciti penali di particolare gravità (previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice di procedura penale) e di quelli in danno di sistemi informatici, senza alcuna possibilità di estensione a ipotesi diverse come, ad esempio, il contenzioso civile.

Il Tribunale deduce tale principio dall'articolo 132 del Codice privacy che prevede che il fornitore del servizio, per finalità di sicurezza pubblica, conservi i dati del traffico internet per sei mesi per finalità di accertamento e repressione dei reati in generale, e per ulteriori sei mesi per finalità di accertamento e repressione delle specifiche ipotesi delittuose previste (fra cui strage, associazione a delinquere di stampo mafioso) nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

Per il Tribunale, dunque, la conservazione e conseguentemente la comunicazione da parte del provider all'autorità giudiziaria dei dati identificativi degli utenti, in quanto ricavabile dai dati di traffico internet, la cui conservazione incontra i limiti di cui all'articolo 132, sarebbe possibile solo in ambito penale.

Il Tribunale di Roma ritiene inoltre che non sia applicabile alla fattispecie in esame l'articolo 24 del Codice privacy che, come si è detto, ammette la possibilità di un trattamento dei dati senza

SULLE GUIDE



SPORT, IN ARRIVO IL RIORDINO PER I DIRITTI TV

Sui diritti televisivi delle competizioni sportive ritorno alla vendita centralizzata. Con la legge 106/2007 il Parlamento intende, con decreti legislativi delegati, rimettere ordine nel delicato mercato televisivo (e non solo televisivo), dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi, dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale. Proprio a dimostrazione del livello di attenzione al tema la *dead line* per la delega è singolarmente breve (sei mesi dall'entrata in vigore della legge). Sul n. 32 di «Guida al Diritto» il testo della legge e l'analisi.

(informazioni, tel. 02.4587010, servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com)

consenso dell'interessato allorché debba essere fatto valere un diritto in sede giudiziaria.

Invero, per il giudice, se è vero che tale norma riguarda anche il contenzioso civile, pur tuttavia essa presuppone che i dati personali da utilizzare senza consenso siano già nel possesso legittimo dell'utilizzatore, e laddove nel caso Peppermint, invece, si verterebbe in una fase anteriore, ossia quella della richiesta di acquisizione dei dati basata, per giunta, su un possesso di dati parziali illecitamente acquisiti.

Vale la pena di rilevare, tuttavia, che l'articolo 4 del Codice privacy definisce come «trattamento» una serie di operazioni tra cui anche la «raccolta» (ossia l'acquisizione) e la «comunicazione» dei dati personali. Dunque, l'articolo 24 dovrebbe consentire, pur in assenza di consenso dell'interessato e fermo restando l'obbligo di informativa nei casi previsti dalla legge, sia la «comunicazione» da parte dell'internet provider al Giudice dei dati identificativi se si tratta di adempiere a un obbligo previsto dalla legge o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; sia la «raccolta» dei dati da parte dei titolari dei diritti d'autore allorché essi debbano far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Invero, proprio il bilanciamento di due interessi di rango costituzionale come quello alla riservatezza e quello di difesa che, potrebbe essere inficiato informando la controparte sull'acquisizione delle informazioni sul suo conto, è la ragione che ha indotto il legislatore ad ammettere la raccolta di informazioni presso terzi sul conto di un soggetto senza che questi ne venga preventivamente informato.